

REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE SETTORE 05 - BONIFICHE E RECUPERO AREE DEGRADATE - CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO - SANZIONI AMBIENTALI

N°. 12548 DEL 07/09/2023

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

Oggetto: Iscrizione nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica (ENTECA), ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 42/2017 – MAZZEO LUCA.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante "*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale*" ed in particolare l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante "adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L. R. 7/96 e dal D.lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni";

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente della Regione recante "separazione dell'attività amministrativa d'indirizzo e di controllo da quella di gestione" e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della Regione recante "DPGR n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto "Separazione dell'attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione – rettifica";

VISTA la DGR 157/2022 "Regolamento regionale n. 11/2021. Regolamento regionale sulle modalità di conferimento degli incarichi di Dirigente Generali e delle strutture equiparate. Modifiche";

VISTA la DGR 665 del 14/12/2022 recante in oggetto "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione regolamento di riorganizzazione della struttura della Giunta Regionale - Abrogazione Regolamento Regionale 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii":

VISTO il Regolamento Regionale n. 12/2022, approvato con la DGR 665/2022 e pubblicato sul BURC n. 286 del 14/12/2022:

VISTA la DGR n. 708 del 28/12/2022 con la quale è stato individuato quale Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente l'Ing. Salvatore Siviglia;

VISTO il DPGR N. 138 del 29/12/2022 con il quale viene conferito l'incarico di Direttore Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente all'Ing. Salvatore Siviglia;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 10315 del 19/07/2023 di conferimento dell'incarico di dirigenza ad interim del Settore n. 5 "Bonifiche e Recupero Aree Degradate - Contrasto all'Inquinamento - Sanzioni Ambientali" del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente all'ing. Francesco Costantino:

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 118 del 31/03/2023 avente ad oggetto: "*Approvazione Piano Integrato di Attività* e *Organizzazione 2023-2025*";

VISTI ALTRESÌ

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante norme in materia ambientale;
- la Legge Quadro sull'inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n. 447 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 2 che definisce la figura professionale del tecnico competente in acustica ambientale;
- la L.R. n. 34/2009 "Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente nella Regione Calabria";
- il D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 rubricato come "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico – a norma dell'art. 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n.161";
- l'art. 2 della L.R. n. 34/2009 "Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente nella Regione Calabria";

CONSIDERATO che:

- con l'entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 42/2017, ovvero a far data dal 19/04/2017, vengono apportate significative modifiche anche alle modalità per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica, di cui all'art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- l'art. 21, comma 1 del citato Decreto, istituisce, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (oggi MASE Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), l'elenco nominativo nazionale dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (di seguito ENTECA);
- alla Regione compete espletare le funzioni amministrative al fine dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica, per i candidati ivi residenti, sulla base della documentazione presentata dagli interessati, secondo il succitato D.Lgs. 42/2017;

PREMESSO che:

- il dott. Mazzeo Luca, per come generalizzato e domiciliato in atti, ha presentato, a mezzo PEC, istanza di iscrizione in ENTECA, acquisita al prot. n. 244587 del 30/05/2023 e successiva documentazione integrativa acquisita al prot. n. 268553 del 14/06/2023;
- la suddetta istanza è stata valutata dalla preposta struttura interessata presso il Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente - Settore 05 - Bonifiche e Recupero Aree Degradate - Contrasto all'Inquinamento - Sanzioni Ambientali;

PRESO ATTO dell'esito della verifica dei requisiti professionali effettuata dall'ufficio competente ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000;

CONSIDERATO che l'istanza di iscrizione in ENTECA del dott. Mazzeo Luca, a seguito di istruttoria, è stata ritenuta accoglibile, in quanto il medesimo risulta in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Lgs. 42/2017, all'art. 22 comma 1;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali, (recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";

TENUTO CONTO che il dott. Mazzeo Luca, ha espresso, nell'istanza di iscrizione in ENTECA, il proprio formale assenso al trattamento e all'utilizzazione dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 per le finalità della L. 447/95 e s.m.i. nonché del D.Lgs. 42/2017;

SI RENDE NECESSARIO inserire in ENTECA il tecnico in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Lgs. 42/2017, all'art. 22 comma 1, che ne ha fatto regolare richiesta;

TENUTO CONTO CHE non essendo stato individuato un Responsabile del Procedimento tale funzione è assunta dal dirigente di settore secondo quanto previsto dall'art. 4 della LR n.19 del 04/09/2001:

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata dalla struttura interessata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte,

- di procedere all'iscrizione del dott. Mazzeo Luca, per come generalizzato e domiciliato in atti, nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA), ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 42/2017;
- 2. di dare atto che la numerazione del tecnico competente in acustica sarà associata al nominativo del candidato al momento dell'iscrizione stessa nel database ENTECA;
- di dare atto che il dott. Mazzeo Luca, ha espresso, già alla presentazione dell'istanza di iscrizione in ENTECA, il proprio formale assenso al trattamento e all'utilizzazione dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, per le finalità della L. 447/95 e s.m.i. nonché del D.Lgs. 42/2017;
- 4. di dare atto che l'obbligo dell'aggiornamento professionale decorre a far data dall'iscrizione del tecnico nel database ENTECA;
- 5. di notificare il presente provvedimento al soggetto interessato;
- 6. di riservarsi di procedere alle verifiche a campione delle dichiarazioni rese e, ove necessario, di annullare l'efficacia del presente atto in caso di dichiarazioni mendaci, a seguito delle quali si provvederà ad adottare gli atti conseguenziali;
- 7. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto del regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Redattore **Antonio Servidio** (con firma digitale) Sottoscritta dal Dirigente FRANCESCO COSTANTINO (con firma digitale)